

COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera consiliare n. 218 del 27.11.1998, resa esecutiva dal CO.RE.CO in data 11.12.1998.

INDICE

- Capo I - Accertamento con adesione
 - Art. 1 - Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione
 - Art. 2 - Ambito di applicazione dell'Istituto
 - Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione
- Capo II - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
 - Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
 - Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
 - Art. 6 - Invito a comparire per definire l'accertamento
 - Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
 - Art. 8 - Perfezionamento della definizione
 - Art. 9 - Effetti della definizione
- Capo III - Sanzioni applicabili a seguito di adesione ed omessa impugnazione
 - Art. 10 - Riduzione delle sanzioni
- Capo IV - Disposizioni finali
 - Art. 11 - Decorrenza

CAPO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 1
INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE

In vista dell'instaurazione del migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e con l'intento di prevenire e deflazionare il contenzioso, si introduce nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione volto a definire l'accertamento dei tributi locali ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e delle disposizioni seguenti.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale giudizio.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio del potere di autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 3
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica
- b) su istanza del contribuente subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

CAPO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON
ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 4
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad avviso formato, ma prima della notifica di questo, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio dei questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta a questo non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 5
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta esplicita rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, L'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

ART. 6

INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

ART. 7

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno, indicati separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute per effetto della definizione.

ART. 8

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo quando la somma dovuta supera i due milioni di lire.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data del perfezionamento dell'atto di adesione. In tale ipotesi il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.

In caso di pagamento rateale la definizione si perfeziona con il

pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia di cui al precedente comma, ed il contribuente è tenuto nel termine indicato al comma 2 a far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite il ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

ART. 9 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, questi perdono efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO III SANZIONI APPLICABILI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

ART. 10 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Per le violazioni meramente formali, non incidenti sul pagamento dei tributi, le sanzioni si applicano nella misura di 1/8 del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza

di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

La sanzione scaturente dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 11 **DECORRENZA**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.